



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Umbria

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI
REINDUSTRIALIZZAZIONE DELLE AREE COINVOLTE DALLA CRISI DEL GRUPPO
ANTONIO MERLONI

ATTO INTEGRATIVO

TRA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGIONE MARCHE
REGIONE UMBRIA

ROMA 18 MARZO 2015

Handwritten signatures and initials

PREMESSA

Nel corso degli anni 2007 e 2008 una prolungata crisi produttiva e di mercato, ha coinvolto il gruppo delle aziende facenti capo alla Antonio Merloni S.p.A., con stabilimenti localizzati nei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche ed Umbria.

L'importante presenza produttiva del gruppo sul territorio umbro-marchigiano ha determinato lo sviluppo di un articolato sistema locale dell'indotto che, al manifestarsi della crisi, ha subito forti ripercussioni.

In seguito alla ammissione, in data 14 ottobre 2008, della Antonio Merloni S.p.a. alla Procedura di Amministrazione straordinaria (di qui in poi Procedura), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, è stato predisposto dai Commissari il programma inerente la cessione dei complessi aziendali.

In tale contesto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge n. 99 del 2009, in data 19 marzo 2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (AdP) per la reindustrializzazione dell'area interessata dalla crisi, con l'individuazione di risorse finanziarie nazionali e regionali a disposizione e la determinazione delle nuove aree di intervento dello strumento agevolativo della Legge 181 del 1989.

Il programma complessivo di intervento è stato approvato con decreto ministeriale e registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2010, al n. Reg. 3, Foglio 312.

In data 27 dicembre 2011, da parte della Procedura è avvenuta la cessione in continuità aziendale del complesso produttivo umbro-marchigiano del Gruppo Antonio Merloni alla società J.P. Industries S.p.a. con ricollocazione di circa 700 unità lavorative.

La successiva cessione dell'unità produttiva di Gualtieri (RE) ha determinato il venir meno dell'interesse da parte della Regione Emilia Romagna ad aderire all'Accordo di programma, come comunicato con nota del 9 ottobre 2012, prot. 235831.


I lavoratori rimasti in carico all'azienda in Amministrazione Straordinaria sono ad oggi stimati in circa 1600 unità.

La J.P. Industries S.p.a., in particolare, ha acquisito la proprietà del complesso industriale di Gaifana, appartenente al Gruppo Antonio Merloni, ed ha riconosciuto un diritto di prelazione per la vendita o locazione a potenziali nuovi investitori di circa 40.000 mq dell'immobile, non necessari alle proprie esigenze produttive.

La cessione del complesso produttivo di Gaifana alla J.P. Industries S.p.a. ha di fatto reso necessaria una rimodulazione dell'AdP al fine di ridefinire le finalità di impiego delle risorse finanziarie stanziata, da utilizzare tramite ricorso alla Legge 181 del 1989, con i seguenti obiettivi:

- riassorbimento diretto del maggior numero di lavoratori in CIGS;
- piena utilizzazione degli stabilimenti produttivi della Antonio Merloni, con particolare riferimento alla quota parte dello stabilimento di Gaifana, oggetto del diritto di opzione alla vendita o alla locazione concesso alla società J.P. Industries S.p.a.;
- sostegno al rilancio delle PMI dell'indotto.

In data 18 ottobre 2012, l'Accordo di Programma Merloni è stato pertanto rimodulato mediante l'Atto integrativo all' "Accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi della A. Merloni S.p.a., del 19 marzo 2010", sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e dalle regioni Marche ed Umbria e successivamente registrato alla Corte dei Conti il 29 novembre 2012, al n. Reg. 13, Foglio 226.



L'Atto integrativo 18 ottobre 2012 contiene le misure, le modalità e le risorse delle iniziative per la reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi della A. Merloni S.p.a., compresa la riprogrammazione delle risorse di parte statale, pari a 35 milioni di euro, contenute nell'”*Accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi della A. Merloni S.p.a., del 19 marzo 2010*”. Comprende, inoltre il “*Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI)*”, articolato nei due interventi principali: promozione imprenditoriale e politiche attive del lavoro.

Considerato che l'atto di compravendita del complesso industriale Antonio Merloni di Gaifana, tra la Amministrazione straordinaria e J.P. Industries, è stato dichiarato nullo dal Tribunale di Ancona nel luglio 2013, con sentenza confermata nell'aprile 2014, ed è tuttora oggetto di ricorso da parte dei commissari della Antonio Merloni in Amministrazione Straordinaria;

Considerato che l'annullamento dell'atto di compravendita ha di fatto impedito di promuovere adeguatamente l'offerta localizzativa rivolta ad iniziative industriali di significative dimensioni, con l'obiettivo di attrarre insediamenti negli spazi non utilizzati del complesso industriale di Gaifana, prevedendo al tempo stesso le agevolazioni ai sensi della Legge 181 del 1989;

Preso atto che con decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 14 maggio 2013, sono intervenute modifiche normative, in attuazione dell'articolo 27, comma 8 del decreto legge n. 83 del 2012 che disciplinano le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determinano i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) ed impartiscono le opportune direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa – Invitalia S.p.a., prevedendo la priorità di accesso agli interventi;

Visto Il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha introdotto il comma 8-*bis* all'articolo 27 del predetto decreto legge n. 83 del 2012, ed ha disposto che il Ministero dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplini le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del medesimo articolo 27, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione;

Considerato altresì che è in corso la procedura di approvazione del suddetto decreto ministeriale di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per quanto attiene le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni.

Vista la richiesta di proroga dell'Accordo di programma in data 29 gennaio 2015 del Comitato di coordinamento, costituito ai sensi dell'articolo 12 dell'”*Accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi della A. Merloni S.p.a. del 19 marzo 2010*”, che ha ritenuto opportuno disporre del suddetto decreto del Ministero dello sviluppo economico, per la rimodulazione delle condizioni per l'attuazione degli interventi per i quali è prevista la disciplina agevolativa di cui alla legge n. 181 del 1989;

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Cen' followed by a large flourish, and there are additional initials 'J.P.' and 'u' to the right.

VISTI i seguenti atti:

- Gli articoli 5, 6 e 8 del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;
- L'articolo 11, commi 8 e 9, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, che ha stabilito che, al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 27 aprile 2010;
- Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'articolo 23, abrogando le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 99 del 2009, ha consentito che gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati, accertati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, "al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti";
- Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, in attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto legge n. 83 del 2012;
- Il comma 8-bis del predetto articolo 27, inserito dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione, previsti dall'Accordo di Programma del 19 marzo 2010 e dall'Atto integrativo di rimodulazione degli interventi del 18 ottobre 2012, è prorogato di ventiquattro mesi oltre la scadenza stabilita dall'Atto integrativo del 18 ottobre 2012, ovvero di quarantotto mesi oltre la scadenza stabilita dall'Accordo di programma del 19 marzo 2010.

Il termine suddetto potrà essere oggetto di proroga per il completamento delle iniziative avviate.

Articolo 2

Le parti concordano che le risorse finalizzate alla incentivazione di programmi di sviluppo produttivo finanziate con risorse di cui al decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, siano ripartite tra le regioni Marche ed Umbria, in via programmatica, al 50%.

Tale ripartizione programmatica ha valore per un periodo di otto mesi, dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale di natura non regolamentare, in corso di approvazione, che disciplinerà le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, nelle aree di crisi industriale. Successivamente, le risorse assegnate verranno utilizzate in maniera indistinta tra le due Regioni sulla base dei progetti di investimento approvati ed agevolabili.

Qualora nel corso del periodo degli otto mesi, dovesse emergere un progetto industriale di rilevante interesse strategico per la reindustrializzazione dell'area di crisi, il Collegio di vigilanza, su proposta del Comitato di coordinamento previsto dall'articolo 12 dell'Accordo di programma 19 marzo 2010, può stabilire un impiego delle risorse diverso da quello indicato al primo periodo, in esito ad una istruttoria tecnico-amministrativa positiva da parte del soggetto gestore delle agevolazioni.

E' confermata la programmazione di 35 milioni di Euro per il finanziamento di interventi ai sensi del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.


Handwritten signatures in black ink, appearing to be the names of the signatories, located in the bottom right corner of the page.

Articolo 3


Gli effetti del presente Atto integrativo si producono solo a seguito dell'intervenuto controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

Il presente atto composto di 6 pagine viene letto, confermato e sottoscritto in data 18 marzo 2015.


Il Ministro dello sviluppo economico

.....


La Regione Marche

.....


La Regione Umbria

.....


Per presa visione

**Agenzia nazionale per l'attrazione degli
Investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a.**


.....